



Roma, 12 luglio 2016

Messaggio n.3028

OGGETTO: Lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ovvero di alta formazione e ricerca. Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto di apprendistato. Istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.

Premessa.

Con la circolare n. 197/2015 e con il messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, sono stati illustrati, rispettivamente, i profili normativi ed operativi della riforma della Cassa integrazione operata con il d.lgs. n. 148/2015 ed i profili contributivi connessi all'estensione dei trattamenti di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 2 D.Lgs n. 148/2015).

Con il presente messaggio, ad integrazione di quanto già disposto, si illustrano le ulteriori modifiche procedurali necessarie per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ovvero con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, nei confronti dei quali il datore di lavoro non è tenuto all'assolvimento degli obblighi contributivi in materia di Cigo/Cigs.

1. Apprendistato. Compilazione dei flussi UniEmens.

Ad integrazione della tabella di cui al punto 5 del messaggio n.24/2016, vengono istituiti gli ulteriori due nuovi codici <TipoLavoratore> sotto riportati.

Codice	Descrizione
M0	Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo
M2	Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo

2. Apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto.

A partire da gennaio 2016, al fine di favorire la corretta gestione dell'assetto contributivo dell'apprendistato professionalizzante e non professionalizzante, con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato, si rende opportuno modificare il

significato dei vigenti codici <Qualifica1> "W" e "R", e, nell'ambito del predetto elemento, istituire due nuovi codici "C", che identifica l'apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio e "D", che identifica l'apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato.

Di conseguenza, il nuovo assetto dei codici <Qualifica1> identificativi dei lavoratori mantenuti in servizio dopo il periodo di apprendistato è quello riportato nella tabella seguente:

Codice	Descrizione
W	Apprendista professionalizzante mantenuto in servizio come operaio
R	Apprendista professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato
C	Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio
D	Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato

Con riguardo agli obblighi contributivi in materia di integrazioni salariali, si ricorda che, per effetto dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. 81/2015, il datore di lavoro che mantiene in servizio l'apprendista continua ad essere assoggettato, per un anno dal termine del periodo di apprendistato, allo stesso regime dei contributi a suo carico previsto nel corso dell'apprendistato. Per gli apprendisti non professionalizzanti mantenuti in servizio (C /D) da datori di lavoro tutelati dalle assicurazioni CIGO/CIGS, in costanza di diritto alle prestazioni previste dalle predette assicurazioni, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento della contribuzione CIGO ed è tenuto al pagamento della contribuzione CIGS solo con riferimento alla quota a carico del lavoratore (0,30%) per un anno a partire dal mantenimento in servizio.

3. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

In considerazione di quanto innovato con il presente messaggio, per gli apprendisti mantenuti in servizio e provenienti da un contratto di apprendistato non professionalizzante - già indicati nei flussi relativi ai periodi di paga da gennaio 2016 fino alla data di pubblicazione del presente messaggio con <qualifica1> uguale a "W", "R" - i datori di lavoro interessati, elimineranno le denunce individuali già trasmesse e invieranno le nuove denunce corrette con l'indicazione, nell'elemento <qualifica1>, dell'appropriato codice "C" o "D".